

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-102	del 18/02/2015
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Servizio di manutenzione degli applicativi sw anno 2015.	
Proposta	n. PDTD-2015-99	del 17/02/2015
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Dott. Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 18 (diciotto) febbraio 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Servizio di manutenzione degli applicativi sw anno 2015.

VISTO:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2015 - 2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2015 ai centri di responsabilità;
- la D.D.G. n. 22 del 13/02/2015 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2015 funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- la D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG);

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

PREMESSO:

- che il Servizio Sistemi Informativi di Arpa E-R ha anche, tra le varie attività da presidiare, la corretta manutenzione del Sistema Informativo Aziendale che comprende gli applicativi gestionali di Arpa;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con successive Determinazioni del Servizio Sistemi Informativi si è provveduto, nel corso delle varie annualità, all'affidamento dei Servizi di Manutenzione Software e per l'assistenza informatica dei nodi di Arpa e del Servizio Sistemi Informativi, nell'ambito dei quali precipuamente anche il Servizio di manutenzione degli applicativi di protocollo e gestione atti amministrativi, in utilizzo, alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- per garantire la continuità delle funzioni nell'anno in corso è necessario assicurare l'integrità degli archivi e l'aggiornamento e la manutenzione dei software documentali sopraccitati;
- i software documentali sopraccitati sono di primaria importanza nelle funzioni operative tecniche e amministrative di Arpa ER;
- nel corso dell'anno 2014 lo svolgimento dei servizi di manutenzione software in oggetto effettuato da parte della ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è stato svolto in modo ritenuto soddisfacente da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa;

PRESO ATTO:

- che per la specialità del servizio richiesto, si è rilevata la necessità di contattare direttamente la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in quanto proprietaria e sviluppatrice dei software in oggetto;

CONSIDERATO:

- che, con lettera del 30/01/2015 Prot. n. PGDG/2015/583, allegato sub A) al presente atto, si è richiesta alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la quotazione per l'anno 2015 del servizio di manutenzione al software di protocollo E-Grammata, di gestione atti E-Praxi ed al sistema di gestione documentale Auriga, inviando contestualmente il capitolato speciale, allegato sub B), contenente le condizioni della fornitura;
- che il fornitore con offerta del 10/02/2015, agli atti del Servizio, ha presentato la propria proposta economica relativa al servizio annuale di manutenzione software per un importo complessivo di Euro 19.600,00 + IVA 22% pari ad Euro 23.912,00;
- che, come da richiesta del Servizio Sistemi Informativi, le attività comprese nel servizio concernono le licenze d'uso dei prodotti sw, l'accesso a tutti gli aggiornamenti, il supporto telefonico garantito nonché la risoluzione di eventuali anomalie e/o errori funzionali imputabili direttamente ai sistemi applicativi;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

RILEVATO:

- come l'offerta economica formulata dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., avente sede legale a Roma, garantisca lo svolgimento del servizio nel rispetto della qualità e dei tempi previsti;
- l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione relativo agli applicativi sw sopraccitati per l'anno 2015, sulla base della proposta formulata dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., per un importo totale pari ad Euro 19.600,00 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica, agli atti del Servizio;
- che il fornitore ha altresì prodotto l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZA0133995A richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2015 -Linee guida" della D.D.G. 94 del 23/12/2014";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la fornitura del servizio di manutenzione software relativo agli applicativi di Protocollo E-Grammata, gestione atti E-Praxi e sistema di gestione documentale Auriga, già in utilizzo, sulla base dell'offerta economica pervenuta, Cig. n. ZA0133995A, per un importo complessivo di Euro 19.600,00 + IVA 22% pari ad Euro 23.912,00.

2. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.

3. di dare atto che tale costo, avente natura di “ Manutenzione software”, dell'importo complessivo di Euro 19.600,00 + IVA 22% pari ad Euro 23.912,00 è a carico dell'esercizio 2015. ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2015-99 del 17/02/2015

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Servizio di manutenzione degli applicativi sw anno 2015.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/02/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Bologna,

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le

Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A.
Galleria del Leone,3
40125 Bologna

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA del Servizio di manutenzione annuale ai sistemi sw E-grammata, Praxi ed Auriga.
Oneri per la sicurezza: € 0

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Servizio Sistemi Informativi, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del Servizio di manutenzione di manutenzione annuale dei sistemi sw E-Grammata, Praxi ed Auriga, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale in allegato.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di un servizio di manutenzione per l'anno 2015 ai sistemi di Protocollo informatizzato e-grammata, di gestione atti amministrativi Praxi ed al sistema documentale Auriga.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via posta elettronica certificata, all'indirizzo: dirgen@cert.arpa.emr.it, entro e non oltre il giorno **10/02/2015**, indirizzata a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Sistemi Informativi
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

- B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;
- X. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Conti Daniela tel. 051/6223900– e-mail: **dconti@arpa.emr.it**

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Santovito.

Documenti allegati:

- Capitolato speciale
- Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi
Dott. Piero Santovito

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 1 di 7

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione dei software di protocollo E-Grammata, di gestione atti amministrativi E-Praxi, e del sistema documentale Auriga, installati presso il Servizio Sistemi Informativi di Arpa. I servizi devono prevedere:

- Licenza d'uso del prodotto software E-Grammata, E-Praxi e AURIGA comprensivi dei moduli aggiuntivi relativi al registro di emergenza e alla gestione della casella di PEC incluse le mail non di interoperabilità
- Accesso a tutti gli aggiornamenti dei software E-Grammata, E-Praxi ed Auriga che saranno rilasciati nel corso dell'anno
- Supporto telefonico da erogare dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (9.00 – 18.00) per qualsiasi problematica bloccante sul sistema e imputabile ai prodotti.
- Risoluzione di anomalie e/o errori funzionali imputabili direttamente ai sistemi applicativi E-Grammata, E-Praxi ed Auriga. In caso di necessità l'intervento dovrà essere erogato on-site nella sede di ARPA. Il fornitore si impegna a prendere in carico la segnalazione entro 8 ore lavorative; per presa in carico si intende la risoluzione dell'anomalia o, in caso di particolare complessità, la diagnosi e la stima dell'intervento risolutivo. In ogni caso qualsiasi malfunzionamento che blocca le normali attività dei sistemi dovrà essere risolto entro 16 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per l'anno 2015.

Arpa si riserva la facoltà di verificare il corretto espletamento del servizio nel termine di trenta giorni dalla conclusione del servizio, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 2 di 7

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 3 di 7

Art. 6 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpa applicherà al Fornitore le penali di seguito previste

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione degli interventi previsti di cui all'art.1, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
- L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 e s.m,

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti.

Le fatture, da emettersi a cadenza semestrale posticipata, dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG che verrà indicato;
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 4 di 7

Le fatture dovranno essere recapitate a Via Po, 5 -40139 Bologna, per il benestare al pagamento. fino al 30 marzo 2015 all'indirizzo e-mail: **workflow_amm@cert.arpa.emr.it**" invece dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art. 25 L.89/2014 e dell'art. 6 D.M. 55/2013, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il **tramite del Sistema di Interscambio SDI**.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", come previsto al precedente art. 2 o se successiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il Fornitore si rende disponibile, su richiesta dell'Agenzia, ad adottare le modalità di fatturazione elettronica, secondo la normativa vigente.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 5 di 7

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 6 di 7

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione sw	
		Pag. 7 di 7

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. **In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.**

-

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.